

BIGNAMI. Domando al ministro se col l'articolo concordato tra Governo e Commissione si è inteso di riprodurre esattamente i concetti di questo emendamento. In caso affermativo, lo ritirerò, ringraziando.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Cambiano ha proposto quest'emendamento:

« *Sopprimere le parole: nei comuni, e quelle: per la parte destinata ad uso pubblico, e l'alinea: E lasciata al regolamento, ecc.* ».

Ma non essendo egli presente, s'intende che vi rinunzi.

L'onorevole Carcano ha proposto questo emendamento:

« *Sostituire:*

» La imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865, numero 2136, non è applicabile ai comuni e ai Consorzi per le costruzioni, le tubature e i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile ».

Vi insiste?

CARCANO. Non ho che da ringraziare il Governo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Bacchelli anche ha proposto di:

« *Sostituire:*

» Sono esenti dalla tassa fabbricati, quando anche vi fossero soggetti, gli edifici e le costruzioni che servono per la condotta dell'acqua potabile.

« Il passaggio delle condotte d'acqua per le strade pubbliche e vicinali non può essere sottoposto ad alcuna tassa o contribuzione da parte degli enti a cui le strade appartengono ».

Vi insiste?

BACCHELLI. Prego vivamente la Camera di ponderare l'importanza di questo articolo, il quale avrà immediata ripercussione non soltanto sulla materia regolata da questa legge, ma anche sopra altre che sono di molta gravità.

Tutti sanno che, per ciò che riguarda l'imposta sui fabbricati, non c'è soltanto la legge citata in questo articolo, e cioè la legge 26 gennaio 1865, ma anche la legge 11 luglio 1889, sulla quale è sorta la gravissima questione: se le condotte debbano essere soggette all'imposta sui fabbricati. Ma non soltanto le condotte d'acqua, bensì tutte le altre condotte; le condotte per sé stesse, e bisogna anche aggiungere le condotte che vengono fatte non a mezzo di tubi, ossia di ferro vuoto, ma anche a mezzo di tubi pieni, ossia di fili.

Ora, quando avremo votato questa disposizione di legge, avremo legislativamente stabilito che, all'infuori del caso speciale contemplato, in favore, da questa legge, tutte le condotte, sia che trasportino acqua, sia che trasportino gas, sia che trasportino correnti elettriche, tutte, invece di essere soggette all'imposta di ricchezza mobile (che pure è qualche cosa, se non erro, in Italia), tutte debbano essere soggette alla imposta dei fabbricati.

Una voce dall'estrema sinistra. Non è esatto!

BACCHELLI. È verissimo. Perché intesa questa legge speciale come una eccezione o deroga alla legge che riguarda l'imposta dei fabbricati si dovrebbe concludere che la legge generale si estende a tutte le condutture.

Quindi è che votando questa disposizione di legge noi veniamo a risolvere una questione gravissima, per la quale i principali comuni d'Italia stanno adesso pensando come rivolgersi al Governo e, quando il Governo sia sordo, come rivolgersi al Parlamento, perchè provveda affinché sia tolta questa interpretazione.

Le conseguenze si possono ben chiarire con un esempio che io conosco perchè riguarda la mia città. Bologna riscattò il gazometro che in virtù della disposizione della legge qui citata 26 gennaio 1865 e di quella dell'11 luglio 1889, fino all'anno scorso, non era considerato come oggetto dell'imposta dei fabbricati, per quanto riguarda le condotte del gas. Venuto il riscatto il fisco italiano viene e dice: a norma della legge pagate la imposta dei fabbricati sulle condotte, il comune di Bologna fa opposizione, ed è questione di vita o di morte per questa industria, perchè voi capite qual'è la conseguenza se sopra il valore delle condutture viene applicata la tassa sui fabbricati che, con tutte le sovraimposte, in certi comuni arriva fino al 100 per cento. Ebbene questa questione è ancora *sub judice*, davanti alla Commissione centrale e davanti ai tribunali.

Ma qual'è il significato di quest'articolo che stiamo votando, come se con esso noi facessimo un regalo ai comuni che debbono fare gli acquedotti? Con questo articolo noi legislativamente veniamo a interpretare, anzi a dare una estensione enorme a quelle leggi sulla imposta fabbricati, la cui interpretazione è rimessa e sta davanti ai magistrati; noi veniamo a sostituire come una interpretazione autentica alla giusta interpretazione del magistrato, senza che nem-